



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA

N. 111 DEL 14/11/2018

OGGETTO:

Regolamentazione temporanea della sosta veicolare zona ingresso del parcheggio a pagamento di molegnano a causa lavori società Terna Rete Italia per il giorno 19/11/2018

Il Responsabile del Corpo della Polizia Locale

Vista la richiesta pervenuta dalla società Terna Rete Italia con Prot. n°17210 del 06/11/2018 e inerente ai lavori di tesatura nuovi conduttori dell'elettrodotto 132 Caldare Sapio RFI – Orte RF codice 23F62A1 necessari e urgenti a seguito dei continui furti dei conduttori in rame attualmente in opera e al fine di eseguire in sicurezza la tesatura dei nuovi condotti in lega ed alluminio;

Dato atto che occorre che una parte del parcheggio (circa 120 posti auto) venga inibita alla sosta della area che insiste sotto i conduttori in una fascia di mt.3 ai lati degli stessi.

Visti gli art.5 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. 30/04/2018 n°285.

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267.

ORDINA

1 Il giorno **19/11/2018 dalle ore 01:00** e fino alla fine dei lavori, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nella fascia dove sono posti i conduttori dell'elettrodotto per lavori di tesatura dei nuovi conduttori in lega ed alluminio.

2 Il Responsabile della Terna Rete Italia è incaricato dell'apposizione di paline in numero adeguato con divieti di sosta con rimozione forzata da posizionare nell'area sopraindicata. Ogni cartello andrà integrato con l'indicazione del numero e data del presente provvedimento e con gli orari di validità della limitazione imposta; la segnaletica permanente in contrasto con il presente provvedimento, dovrà essere coperta all'inizio per poi essere ripristinata al termine dei lavori. Le auto in sosta nella fascia vietata che presentano tickets antecedenti al provvedimento e con scadenza oltre il 19/11/18 se ancora in sosta, verranno spostate al di fuori dell'area di lavoro e messe in sicurezza.

3 Il Responsabile della Polizia Locale o suo delegato è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione dell'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

4 Le Forze di Polizia Locale e Statale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

5 A norma dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

6 In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.Lgs. n°285/92 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n°495/92.

7 Per le trasgressioni alla presente Ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.7 del C.d.S. nonché la rimozione forzata ove prevista dei veicoli lasciati in sosta nelle aree vietate.

**Il Responsabile del Corpo della Polizia Locale p.t.
Ispettore Superiore S. Enrico PARIS**
Firmato digitalmente